

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
SOGU 183 del 6-8-1999

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 98/62/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17, maggio 1988, n. 175, e successive modifiche; Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

blica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico dei gestori nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture provinciali competenti secondo il rispettivo ordinamento.

**Art. 2
Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.

2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quale che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Salvo che sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

b) decreto dei Ministri dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991 limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;

c) decreto dei ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994

d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996;

e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996;

f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996;

g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998;

h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998;

i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1998;

l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1998.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più im-

pianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;

b) "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

c) "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;

e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato 1, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;

f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, colonna 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

g) "pericolo", la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;

h) "rischio", la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

Art. 4 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:

a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;

b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;

c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;

d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1;

e) l'attività delle industrie estrattili di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;

f) le discariche di rifiuti;

g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;

h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.

2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:

a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;

b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovrà garantire Livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento

continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.

CAPO II

ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 5

Obblighi generali del gestore

1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1998.

3. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati, deve:

a) presentare una relazione, redatta, fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriata, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, così come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di informazione di cui

all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiornate ogni cinque anni;

b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalità e i contenuti minimi previsti dall'articolo 11.

Art. 6 *Notifica*

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:

a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.

2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli affetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:

a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;

b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;

c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;

e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito

f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in articolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti

entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie.

4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativo della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, competenti per territorio.

5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

Art. 7 *Politica di prevenzione dagli incidenti rilevanti*

1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con i mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il Gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25.

5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attività.

Art. 8

Rapporto di sicurezza

1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo 7, comma 1 è parte integrante, deve evidenziare che:

a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;

b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il Funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;

d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di cui sicurezza nonché della relazione prevista all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.

5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.

6 Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso così come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attività;

b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per gli stabilimenti preesistenti, noti soggetti alle disposizioni del citato, decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) in occasione del riesame periodico di cui il comma 7, lettere a) e b).

7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:

a) almeno ogni cinque anni;

b) nei casi previsti dall'articolo 10;

c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative

o delle modifiche degli allegati previste all'articolo 15, comma 2.

8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporta o meno una modifica dello stesso.

9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.

10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte nello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformità ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorità destinatarie del Rapporto di sicurezza.

11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.

Art. 9

Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza

1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità.

2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo presenta, all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.

3. Decorso inutilmente il termine previsto all'articolo 21 comma 3, il gestore può presentare all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, una perizia giurata che attesti:

a) La veridicità e la completezza delle informazioni;

b) La conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata di cui al comma 3, senza che l'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, si sia pronunciata o abbia richiesto chiarimenti o documentazione integrativa, il gestore può dare inizio all'attività.

Art. 10

Modifiche di uno stabilimento

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'Interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.

2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini fissati nel decreto di cui al comma 1:

a) riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonché le procedure di cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili;

b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'articolo 9, per i nuovi stabilimenti;

c) comunicare la modifica all'autorità competente in materia di Valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

Art. 11

Piano di emergenza interno

Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;

b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente della Repubblica

ca n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose; .

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, rivisto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo la rispettiva competenza.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1989, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento.

Art. 12 *Effetto domino*

1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8:

a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rile-

vante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;

b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione.

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.

Art. 13

Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti

1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentita la regione interessata e il Comitato:

a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;

b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi del Comitato:

1) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e finisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose;

2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6;

c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b) numero 2) un piano di intervento nel quale sono indicate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti:

a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;

b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato;

c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione;

d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di cui al comma 1, lettera c).

Art. 14

Controllo dell'urbanizzazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'Interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi;

b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1;

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazioni, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata in base alle procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il ter-

mine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma 2, previo parere tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

4. Decorsi i termini di cui ai commi, 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, in ordine alla compatibilità della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.

5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21.

CAPO III COMPETENZE

Art. 15

Funzioni del Ministero dell'ambiente

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalità con e quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, per la prevenzione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono

avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'Interno, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto è emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.

3. Il Ministero dell'ambiente:

a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;

b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II;

c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la nazionalizzazione delle reazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8.

4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, può avvalersi anche della segreteria tecnica già ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione delle norme tecniche di attuazione previste dal presente decreto, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi con la partecipazione, ai fini

esclusivamente consultivi di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici previsti all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni degli industriali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un rappresentante delle associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 16 *Funzioni d'indirizzo*

1. Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di stabilire criteri uniformi:

a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui all'articolo 12;

b) per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13;

c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25;

d) diretti alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti per l'elaborazione dei procedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21.

Art. 17 *Organi tecnici*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ANPA, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

2. L'ISPESL armonizza il procedimento di omologazione degli impianti, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, in cui sono presenti le sostanze, dell'allegato I, parte I e II, con le norme tecniche del presente decreto in materia di sicurezza.

Art. 18 *Competenze della Regione*

1. La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione:

a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;

b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25, le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;

c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Art. 19

Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale

1. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione dei rapporti di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalità previste all'articolo 21.

2. Ai Fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato è integrato, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, ove non sia già competente, nonché dai soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:

a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita;

b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competente;

c) un rappresentante della regione territorialmente competente;

d) un rappresentante della provincia territorialmente competente;

e) un rappresentante del comune territorialmente competente.

3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.

4. Il Comitato è costituito, validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.

CAPO IV PROCEDURE

Art. 20

Piano di emergenza esterno

1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predisporre il piano di sicurezza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'Interno ed al Dipartimento della Protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla le-

gislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; dalla revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente

4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.

5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redime anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello già emanato in precedenza.

6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attivazione dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 21

Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.

2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie al-

l'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori ai due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuale con il decreto di cui a l'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuata i sopralluoghi ed eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nullaosta di fattibilità eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nullaosta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene eventualmente previsto il divieto di inizio di attività.

4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'Interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può

essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.

Art. 22

Informazioni sulle misure di sicurezza

1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale e che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 10.

3. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.

4. Il comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e della scheda informativa di cui all'allegato V.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono pubblicate ad intervalli regolari e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.

6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformità all'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.

Art. 23

Consultazione della popolazione

1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:

a) elaborazione dei progetti, relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;

b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto;

c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico, o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono provvedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla decolizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio.

Art. 24

Accadimento di incidente rilevante

1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a:

a) adattare le misure previste dal piano di emergenza di cui all'articolo 11;

b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il presidente della giunta regionale e il presidente dell'amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga a conoscenza:

1) le circostanze dell'incidente;

2) le sostanze pericolose presenti;

3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;

4) le misure di emergenza adottate;

5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed abitare che esso si riproduca;

c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile nonché i prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento e dispone per l'attuazione del piano di emergenza esterni; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in, via di rivalsa, e socio fatte salire le misure assicurative stipulate.

3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un sopralluogo ai fini della comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b).

Art. 25 *Misure di controllo*

1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 novembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998.

3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che:

a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicità stabilita in base a una valutazione sistematica dei pe-

ricoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8;

b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;

c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorità di controllo.

5. Il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno.

6. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 26 *Procedure semplificate*

1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di cui al comma 1; fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in quanto compatibili con le procedure di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1998.

3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di Valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, agli

organi competenti perché ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste:

a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

c) dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

f) dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

CAPO V

SANZIONI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 27 *Sanzioni*

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno.

2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'articolo 6, comma 5, è punito con l'arresto fino a tre mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrando indicate all'autorità competente, l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad

adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta milioni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

6. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 10, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o il documento di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi.

7. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 11, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. Alla violazione di cui all'articolo 22, comma, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.

Art. 28 *Norme transitorie*

1. Per gli stabilimenti già autorizzati in base alla previgente normativa e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata ultimata, la costruzione, la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 3, le misure di controllo di cui all'articolo 25 sono effettuate conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4 il rapporto di sicurezza deve essere redatto in conformità alle indicazioni di cui al citato, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche di stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allega-

to A al decreto del Ministro dell'Interno 2 agosto 1984, pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato, e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 10, si applicano i criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del maggio 1996.

Art. 29
Norme di salvaguardia

1. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione: previsto istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico soggetti gestori.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione istruttorie ed ai controlli previsti dal presente decreto.

3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni e degli locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all'entrata dei rispettivi bilanci per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle somme di cui alle tariffe comma 2 alle apposite unità previsionali di base relative ai controlli alle istruttorie dei Ministeri interessati.

Art. 30
Abrogazione di norme

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175; ad eccezione dell'articolo 20;

b) l'articolo 1, comma 1, lettera b), e commi 7 e 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'Interno*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

ARTICOLO 5, COMMA 2

1 – Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

- alchilazione;
- amminazione con ammoniaca;
- carbonilazione;
- condensazione;
- deidrogenazione;
- esterificazione;
- alogenazione e produzione di alogeni;
- idrogenazione;
- idrolisi;
- ossidazione;
- polimerizzazione;
- solfonazione;
- desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati;
- nitrificazione e fabbricazione di derivati azotati;
- fabbricazione di derivati fosforati;
- formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici;
- distillazione;
- estrazione;
- solubilizzazione;
- miscelazione.

2 – Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3 – Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4 – Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.

5 – Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6 – Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ARTICOLO 5, COMMA 3

1 – Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose del tipo:

- molto tossiche;
- tossiche;
- infiammabili;
- facilmente infiammabili;
- capaci di esplodere;
- comburenti;
- cancerogene, limitatamente a quelle classificate contemporaneamente come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche.

2 – Le categorie di sostanze di cui al punto 1 sono quelle individuate, in relazione alle corrispondenti frasi di rischio, dal decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1992 e dal decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993.

3 – I valori di soglia per le sostanze di cui al punto 1 sono quelli già individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e del decreto del Ministro dell'Ambiente 1 febbraio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2

INTRODUZIONE

1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dà attuazione ai suoi articoli.

2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel recepimento delle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.

4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

PARTE 1

Sostanze specificate

Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	Degli articoli 6 e 7	Dell'articolo 8
Nitrato di ammonio	350	2500
Nitrato di ammonio	1250	5000
Anidride arsenica, acido (V) arsenico c/o suoi sali	1	2
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico c/o suoi sali	0,1	0,1
Bromo	20	100
Cloro	10	25
Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)	1	1
Etilenimina	10	20
Fluoro	10	20
Formaldeide (concentrazione >= 90%)	5	50
Idrogeno	5	50
Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
Alchili di piombo	5	50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200
Acetilene	5	50
Ossido di etilene	5	50
Ossido di propilene	5	50

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	Degli articoli 6 e 7	Dell'articolo 8
Metanolo	500	5000
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	0,01	0,01
Isocianato di metile	0,15	0,15
Ossigeno	200	2000
Diisocianato di toluene	10	100
Cloruro di carbonile (fosgene)	0,3	0,75
Triiduro di arsenico (arsina)	0,2	1
Triiduro di fosforo (fosfina)	0,2	1
Dicloruro di zolfo	1	1
Triossido di zolfo	15	75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equival.	0,001	0,001
Le seguenti sostanze Cancerogene: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzidina e suoi sali, ossido di bis (clorometile), ossido di cloro-metile e di metile, cloruro di dimetilcarbamoile, dimetilnitrosammina, triammide esametifosforica, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone e 4-nitrodifenile	0,001	0,001
Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali	5000	50000

NOTE

1. Nitrato di ammonio (350/2.500).

Include sia il nitrato di ammonio e le miscele contenenti nitrato di ammonio, il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (diversi da quelli di cui alla nota 2) sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

2. Nitrato di ammonio (1.250/5.000).

Si applica ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio combinato con fosfato e/o potassio).

3. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine.

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri di interesse (NATO/CCMS)			
2, 3, 7, 8-TCDD	1	2, 3, 7, 8-TCDF	0,1
1, 2, 3, 7, 8-PeDD	0,5	2, 3, 4, 7, 8-PeCDF	0,5
		1, 2, 3, 7, 8-PeCDF	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDD	0,1	1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDF	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDD		1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDF	
1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDD		1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDF	
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD	0,01	2, 3, 4, 6, 7, 8-HxCDF	0,01
OCDD	0,001	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDF	
		1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-HpCDF	
		OCDF	0,001

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa).

PARTE 2

Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
	Degli articoli 6 e 7	Dell'articolo 8
1. Molto tossiche	5	20
2. Tossiche	50	200
3. Comburenti	50	200
4. Esplosive [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 2 a)]	50	200
5. Esplosive [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 2 b)]	10	50
6. Infiammabili [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)]	5000	50000
7 a. Facilmente infiammabili [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) I]	50	200
7 b. Liquidi facilmente infiammabili [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2]	5000	50000
8. Estremamente infiammabili [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)]	10	50
9. Sostanze pericolose per l'ambiente in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R50: - Molto tossico per gli organismi acquatici ii) R51: - Tossico per gli organismi acquatici e R53: - può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico	200 500	500 2000
10. Altre categorie che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: - reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15) ii) R29: - libera gas tossici a contatto con l'acqua	100 50	500 200

NOTE

1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alla normativa di recepimento delle seguenti direttive e modifiche e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;⁽¹⁾

⁽¹⁾ G.U. n. 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE (G.U. n. L. 294 del 30.11.1993, pag. 21).

– direttive 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;⁽²⁾

– direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).⁽³⁾

Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano i valori limite più bassi.

Ai fini della direttiva 96/82/CEE viene compilato, aggiornato e approvato, applicando la procedura di cui all'articolo 22 della direttiva medesima un elenco contenente informazioni sulle sostanze e sui preparati.

2. Per "esplosivo" si intende:

a) i) una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase che descrive il rischio R2);

ii) sostanza pirotecnica: una sostanza (o una miscela di sostanze) destinata a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute non detonanti; o

iii) una sostanza o preparato esplosivo o pirotecnico contenuto in oggetti.

b) una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase che descrive il rischio R3).

3. Riguardo alle sostanze "infiammabili", "facilmente infiammabili" ed "estremamente infiammabili" (categorie 6, 7 e 8) si intende per:

a) liquidi infiammabili.

Le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21°C e inferiore o uguale a 55°C (frase che descrive il rischio R10) e che sopportano la combustione;

b) liquidi facilmente infiammabili;

1) – le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R17);

– le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55°C e che sono pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, posano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;

2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, secondo trattino);

c) gas e liquidi estremamente infiammabili;

1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore 0°C e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione) a pressione normale, inferiore o uguali a 35°C (frase che descrive il rischio R12, primo trattino), e 2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) anche se mantenuti allo stato gassoso o liquido sotto pressione, esclusi gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso il G.P.L.) e il gas naturale di cui alla parte 1, e 3) le sostanze e i preparati liquidi mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.

4. La somma delle sostanze pericolose che si deve calcolare per determinare la quantità presente nello stabilimento si ottiene applicando la regola seguente:

⁽²⁾ G.U. L. 187 del 16.7.1988, pag. 14.

⁽³⁾ G.U. n. L. 206 del 19.7.1978, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (G.U. n. L. 154 del 5.6.1992, pag. 1)..

se la somma ottenuta con la formula

$$q_1/Q + q_2/Q + q_3/Q + q_4/Q + q_5/Q + \dots > 1$$

dove q_1 è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato; Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2;

lo stabilimento considerato è soggetto alle disposizioni del presente decreto.

Detta regola si applica:

a) per le sostanze e i preparati della parte 1 presenti, in quantità inferiore alla quantità limite, insieme alle sostanze della parte 2 che appartengono alla stessa categoria, e per sommare le sostanze e i preparati della parte 2 che appartengono alla stessa categoria;

b) per sommare le categorie 1, 2 e 9 presenti contemporaneamente in uno stabilimento;

c) per sommare le categorie 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b e 8 presenti contemporaneamente in uno stabilimento.

ALLEGATO II

DATI E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA
DI CUI ALL'ARTICOLO 8

I. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti.

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.

II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento.

A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici. Geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.

B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante.

C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.

III. Descrizione dell'impianto.

A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste.

B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative.

C. Descrizione delle sostanze pericolose:

1) l'inventario delle sostanze pericolose, che include:

– identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC;

– quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;

2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per l'uomo o l'ambiente;

3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione.

A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nel determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne all'impianto;

B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati.

C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.

V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente.

A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un incidente rilevante.

B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento.

C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati.

D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'articolo 11.

ALLEGATO III

PRINCIPI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 E INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all'articolo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento.

a) La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;

b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni:

i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione.

Coinvolgimento dei dipendenti e, se del caso, dei subappaltatori;

ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità;

iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;

iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti: processi o depositi;

v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite l'analisi sistematica e per preparare, provare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali emergenze;

vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita;

vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.

ALLEGATO IV

DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA

1. Piani di emergenza interni

- a)* Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile, dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
- b)* nome o funzioni della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno;
- c)* per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
- d)* misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
- e)* disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;
- f)* disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni;
- g)* disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.

2. Piani di emergenza esterni

- a)* Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito;
 - b)* disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti: modalità di allarme e richiesta di soccorsi;
 - c)* misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno;
 - d)* disposizioni adottate per fornire assistenza con le misure di intervento adottate all'interno del sito;
 - e)* misure di intervento da adottare all'esterno del sito;
 - f)* disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
 - g)* disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.
-

ALLEGATO V

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI
ED I LAVORATORI

SEZIONE 1

Nome della società	
	(ragione sociale)
Stabilimento/deposito di	
	(comune) (provincia)
Stabilimento/deposito di	
	(indirizzo)
Portavoce della Società (se diverso dal Responsabile)	
	(nome) (cognome)
	
	(telefono) (fax)
La Società ha presentato la notifica prescritta dall'art. 6 del D.Lgs.	O
La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 8 del D.Lgs.	O
La Società ha presentato la relazione di cui all'art. 5 comma 4 del D.Lgs.	O
Responsabile dello stabilimento	
	(nome) (cognome)
Responsabile dello stabilimento	
	(qualifica)

Indicazioni e recapiti di amministrazioni, enti, istituti, uffici o altri pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è comunicata l'assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito - da redigere a cura del fabbricante.

SEZIONE 3

Descrizione della/delle attività svolta/svolte nello stabilimento/deposito.

- specificare l'eventuale suddivisione in impianti/depositi;
– descrizione del territorio circostante (ricettori sensibili - quali: scuole; ospedali; uffici pubblici; luoghi di ritrovo; ecc. -, altri impianti industriali presenti, ecc.), nel raggio di 5 km.

Sostanze e preparati soggetti al D.P.R. 175/88

[illegible]

(*) Riportare la classificazione di pericolo e le frasi di rischio di cui al D.Lgs. n. 52 del 1997 e D.M. 28 aprile 1997 (della Sanità) e successive modifiche e norme di attuazione.

SEZIONE 5

Natura dei rischi di incidenti rilevanti
Informazioni generali

[illegible]

(*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanze pericolose.

SEZIONE 6

Tipo di effetto per la popolazione e per l'ambiente

Es.: intossicazione; malessere irraggiamento; onde d'urto (rottura vetri), ecc.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate

Es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc.

SEZIONE 7

Il PEE è stato redatto dall'Autorità competente?

Si..... no.....

Le informazioni debbono fare esplicito riferimento al PEE (qualora il PEE non sia stato redatto il fabbricante dovrà riportare le informazioni desunte dal Rapporto di Sicurezza)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.).

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presìdi di pronto soccorso

(es. interventi VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali; blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

Informazioni per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella Sezione 4

SEZIONE 8

Sostanza

.....

Codice aziendale:.....

.....

Utilizzazione:

materia prima

solvente

intermedio

catalizzatore

prodotto finito

altro

Identificazione

Nome chimico:

Nomi commerciali:

Nomenclatura Chemical Abstracts:

Numero di registro CAS

Formula bruta:

Peso molecolare:

Formula di struttura:

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:

Colore:

Odore:

Solubilità in acqua:

Solubilità nei principali solventi organici:

Densità:

Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:.....

Punto di fusione:

Punto di ebollizione:

Punto di infiammabilità:

Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume):

Temperatura di auto accensione:

Tensione di vapore:

Reazioni pericolose:

Classificazione ed etichettatura

Di legge

Provvisoria

Non richiesta

Simbolo di pericolo:

Indicazione di pericolo:

Frasi di rischio

Consigli di prudenza:

Informazioni tossicologiche			
Vie di penetrazione			
☐ Ingestione		☐ Inalazione	
		☐ Contatto	
Tossicità acuta:			
DL50 via orale (4 ore):			
CL50 per inalazione (4 ore):			
DL50 via cutanea (4 ore):			
CL50 su uomo (30 minuti):			
IDLH:			
Tossicità cronica:			
	Cute	Occhio	Vie respiratorie
Potere corrosivo:	☐	☐	
Potere irritante:	☐	☐	☐
Potere sensibilizzante:	☐		☐
Cancerogenesi:			
Mutagenesi:			
Teratogenesi:			
Informazioni ecotossicologiche			
Specificare:	Aria	Acqua	Suolo
Biodegradabilità:		BOD ₅ /COD	
Dispersione:			
Persistenza:	T 1/2 (m-g-h)		Koc - T 1/2
Bioaccumulo/ biocencentrazione:		BCF - log Pow	

Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali previsti nei piani di emergenza esterni
(rif. alle tre zone individuate nel PEE, qualora il PEE non sia stato predisposto
si dovrà far riferimento a quanto riportato nel RDS)

SEZIONE 9

Indicare le coordinate del baricentro dello stabilimento in formato UTM X: Y: Fuso:

Evento iniziale	Condizioni		Modello sorgente	I zona (m)	II zona (m)	III zona (m)
Incendio Sì	localizzato in aria	In fase liquida	Incendio da recipiente (<i>Tank free</i>)	O		
			Incendio da pozza (<i>Pool fire</i>)	O		
		In fase gas/vapore ad alta velocità	Getto di fuoco (<i>Jet fire</i>)	O		
	No	In fase gas/vapore	Incendio di nube (<i>Flash fire</i>)	O		
Esplosione Sì	Confinata		Sfera di fuoco (<i>Fireball</i>)	O		
			Reazione sfuggente (<i>Run a way reaction</i>)	O		
			Miscela gas/vapori infiammabili	O		
	No	Non confinata	Polveri infiammabili	O		
Rilascio	In fase liquida	In acqua	Miscela gas/vapori infiammabili (U.V.C.E.)	O		
			Esplosione fisica	O		
			Dispersioni liquido/liquido (<i>fluidi solubili</i>)	O		
			Emulsioni liquido/liquido (<i>fluidi insolubili</i>)	O		
	In fase gas/vapore	Ad alta o bassa velocità di rilascio	Evaporazione da liquido (<i>fluidi insolubili</i>)	O		
			Dispersione da liquido (<i>fluidi insolubili</i>)	O		
			Dispersione	O		
			Evaporazione da pozza	O		
	No		Dispersione per turbolenza (<i>densità della nube inf. a quella dell'aria</i>)	O		
			Dispersione per gravità	O		
			(<i>densità della nube sup. a quella dell'aria</i>)			

ALLEGATO VI

CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE ALLA COMMISSIONE

I. Ogni incidente di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte, ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

1. Sostanze in causa

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

2. Conseguenze per le persone o i beni

Un incidente, connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti eventi:

- un morto;
- sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
- una persona situata all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
- abitazione/i all'esterno dello stabilimento, danneggiata/e inagibile/i a causa dell'incidente;
- l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;
- l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas, telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 100.

3. Conseguenze immediate per l'ambiente

- danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri.
- 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla legislazione;
- 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;
- danni rilevanti o a lungo termine causati o habitat di acqua superficiale o marini (*);
- 10 km o più di un fiume o canale;
- 1 ha o più di un lago o stagno;
- 2 ha o più di un delta;
- 2 ha o più di una zona costiera o di mare;
- danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee (*)
- 1 ha o più.

4. Danni materiali

- danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 milioni di ECU;
- danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 0,5 milioni di ECU.

5. Danni transfrontalieri

ogni incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.

II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i "quasi incidenti" che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze ma che non rispondono ai criteri quantitativi soprammenzionati.

(*) Se del caso, si potrà far riferimento, per valutare un danno, alle direttive 75/440/CEE, 76/464/CEE e alle direttive adottate per la loro applicazione rispetto a determinate sostanze, ossia le direttive 76/160/CEE, 78/659/CEE, 79/923/CEE oppure la concentrazione letale CL50 per le specie rappresentative dell'ambiente pregiudicato come definite della direttiva 92/32/CEE per il criterio "pericolose per l'ambiente".

ALLEGATO VII

CRITERI ARMONIZZATI RELATIVI ALLA LIMITAZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 11

La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, comma 11 può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici è soddisfatto.

1. Forma fisica della sostanza

Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo d incidente rilevante.

2. Modalità di contenimento e quantità

Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in quantità tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza sia in grado di non creare un pericolo di incidente rilevante.

3. Ubicazione e quantità

Sostanze presenti in quantità tali e a distanza tale da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non creare di per se stesse un pericolo di incidente rilevante né provocare un incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose.

4. Classificazione

Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 2, ma che non sono in grado di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica è inadeguata a tal fine.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operati il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 19895-1997)».

– La direttiva 96/82 CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 10 del 14 gennaio 1997.

– Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concerne l'attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

– La legge 19 maggio 1997, n. 137, concerne la sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti connessi con determinate attività industriali.

Note all'art. 2:

– Il D.P.C.M. 31 marzo 1989, concerne l'applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali.

– Gli articoli 1, 32 e 4 del D.M. 20 maggio 1991, recante «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», così recitano:

«Art. 1 (Finalità). – Il presente decreto indica i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria».

«Art. 3 (Obiettivi e contenuti del piano). – Il piano avrà come obiettivo il risanamento delle aree nelle qua-

li si abbia superamento o il rischio di superamento delle norme per la qualità dell'aria e in via più generale tenderà a garantire la tutela dell'ambiente dell'inquinamento atmosferico mediante una azione di prevenzione mirata allo studio e alla messa in opera di interventi che promuovano il miglioramento complessivo della qualità dell'aria.

A tali fini le autorità provvederanno tra l'altro, nell'ambito del piano, a:

a) formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ai sensi dell'art. 4, comma 1a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

b) sviluppare e/o tenere conto di piani di osservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali o per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

c) sviluppare e/o tenere conto di piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

d) individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale, nonché talune categorie di impianti per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, relativi alla fissazione di valori limite delle emissioni anche più restrittivi di quelli definiti nelle linee guida;

e) tenere conto degli eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

L'identificazione delle porzioni di territorio e dei settori civili e produttivi ricadenti negli adempimenti di cui sopra avvengono a cura delle regioni sulla base di elementi di stima o misura e con metodologie e criteri in linea a quanto riportato al successivo art. 4».

«Art. 4 (Metodologie e criteri di elaborazione). – La predisposizione del piano comprende:

1) individuazione delle aree o dei settori produttivi e civili oggetto del piano tramite l'analisi delle caratteristiche generali del territorio (geomorfologia, meteorologia, climatologia, distribuzione della popolazione, usi del territorio, fonti di emissione, qualità dell'aria etc.) e l'elaborazione delle informazioni disponibili ai fini di una valutazione dell'impatto delle emissioni sulla popolazione e sull'ambiente;

2) indicazione in ciascuna area e/o settore produttivo o civile degli interventi per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3) sviluppo, messa a punto e verifica nel tempo di strumenti di controllo dell'attuazione del piano e dell'efficacia degli interventi proposti.

Nell'allegato tecnico al presente decreto sono individuate le metodologie per l'elaborazione dei piani».

– Il D.M. 23 dicembre 1993, concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.

– Il D.M. 13 maggio 1996, reca «Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti». Si riporta l'allegato al suddetto decreto ministeriale, concernente modificazioni alle attività esistenti che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti:

«La modifica comporta, rispetto al più recente rapporto di sicurezza presentato:

1) Incremento della qualità della sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi, superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel più recente rapporto di sicurezza presentato;

2) Introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste negli allegati II e III del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, e successive modificazioni;

3) Introduzione di nuove tipologie, o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultino più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;

4) Smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici».

– Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, reca «Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne», ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996.

– Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, reca: «Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P.L.)», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996.

– Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, reca: «Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia», ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998.

– Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, reca «Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998.

– Il decreto ministeriale 16 marzo 1998, reca: «Modalità con le quali i fabbricati per le attività industriali

a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ».

– Il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, reca: «Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici».

Note all'art. 4:

– Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 concerne l'«Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee».

– Il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, reca: «Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997». Si riporta l'allegato I al suddetto decreto, concernente: Tipologie di scali terminali di ferrovia:

Gli articoli 2, 3 e 4 del suddetto decreto così recitano:

«Art. 2 (Adempimenti del responsabile dello scalo merci). – 1. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia, individuati ai sensi dell'art. 1, devono provvedere all'adozione delle misure tecniche di sicurezza impiantistiche e gestionali, individuate negli allegati 2 e 3, rispettivamente per gli scali raccordati e per gli scali di carrellamento o intermodali.

2. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia devono comunicare al Ministero dell'ambiente e alla regione o provincia autonoma competente per territorio l'avvenuta ottemperanza degli adempimenti di cui al comma 1».

«Art. 3 (Adempimenti delle ditte speditrici e destinatarie). – 1. Le ditte speditrici e destinatarie hanno l'obbligo di provvedere agli adempimenti di loro competenza indicati negli allegati 2 e 3 del presente decreto».

«Art. 4 (Termine di adeguamento). – 1. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 devono essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 5:

– Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 96/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

– Per quanto concerne il decreto ministeriale 16 marzo 1998, si veda nelle note all'art. 2.

– Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, si veda nelle note all'art. 2.

– Per quanto concerne il decreto ministeriale 16 marzo 1998, si veda nelle note all'art. 2.

– Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

– Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi»:

«Art. 19 (Competenze degli ispettori regionali o interregionali). – Gli ispettori regionali o interregionali:

a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;

c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;

d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;

e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;

f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.

Con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali».

– Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi».

Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi). – Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il com-

pito di esprimere parere sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

– un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

– tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

– un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

– un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, dei tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore».

– La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione di firme».

– Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, è pubblicato su G.U.C.E. n. L. 168 del 10 luglio 1993.

Note all'art. 7:

– Per quanto concerne il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). – La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori

pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere inviati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 8:

– Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, si veda nelle note all'art. 2.

– Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

– Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si veda nelle note alle premesse.

– L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti per le materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 12:

– L'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti loca-

li in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», così recita:

«Art. 72 (Attività a rischio di incidente rilevante). – 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti indipendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria per garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione».

Note all'art. 13:

– Per quanto concerne il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 12.

Note all'art. 13:

– Per quanto concerne il D.Lgs. 31 marzo 1998, si veda nelle note all'art. 12.

Nota all'art. 14:

– L'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», così recita:

«Art. 2 (Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi). – 1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'art. 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata dai comuni salvaguardando eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e al-

la provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione».

Note all'art. 15:

– L'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (per titolo si veda nelle note alle permesse), così recita:

«Art. 12 (Funzioni d'indirizzo). – 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento di coloro che lavorano in situ.

2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri concorrenti, a richiesta motivata di uno o più di questi, e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvederà il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;

d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;

e) indica eventualmente le qualità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione».

– L'art. 20 della legge 16 aprile 1988, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento interno agli atti normativi comunitari», è il seguente:

«Art. 20 (Adeguamenti tecnici). – 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

– La direttiva 91/692/CEE è pubblicata su *G.U.C.E.* n. L. 377 del 31 dicembre 1991.

– L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è il seguente:

«Art. 14 – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione precedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite

rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella del Consiglio sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-bis La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

– L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istruzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», è il seguente:

«Art. 13 – 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio na-

zionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, leterne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

Note all'art. 16:

– Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

«Art. 8. – 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i trasporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non si sia raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il ?? comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «?? la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e ?? la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del ?? articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive ?? esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che ?? tenute ad asservirle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400(?), limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle regioni autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988 (?), n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne ?? statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1999, n. 13.

5. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Note all'art. 17:

– Per quanto concerne l'art. 72 del D.Lgs. 31 maggio 1998, ???, si veda in nota all'art. 2.

– Per quanto concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, ???, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 18:

– Per quanto concerne l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.

– Per quanto concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio, n. 577, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 19:

– Per quanto concerne l'art. 20 del D.P.R. 29 luglio, n. 577, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 20:

– La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

– Per quanto concerne l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 11.

– Per quanto concerne l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.

Note all'art. 25:

– Per quanto concerne l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.

– Per quanto concerne il D.M. 5 novembre 1997, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 26:

– Per quanto concerne l'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, si veda in nota all'art. 12.

– L'art. 17 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, (per l'argomento si veda nelle note all'art. 6), è il seguente:

«Art. 17 (Certificato di prevenzione incendi). – Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente».

– Il decreto ministeriale 30 aprile 1998, contiene modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984, recante: «Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi

nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983».

– La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

– La legge 28 febbraio 1992, n. 220, reca: «Interventi per la difesa del mare».

– Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, reca: «Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, reca: «regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)».

– Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concerne: «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici».

– Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

– L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante: «Norme generali per l'igiene del lavoro», è il seguente:

«Art. 48 (Notifiche all'Ispettorato del Lavoro). – Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrono.

L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e delle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto».

– L'art. 2165 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», così recita:

«Art. 216. – Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore della sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000».

– Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».

– La legge 28 gennaio 1977, n. 10, reca «Norme per la edificabilità dei suoli».

Nota all'art. 27:

– Si riporta il testo dell'art. 623 del codice penale:

«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali). – Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Nota all'art. 28:

– Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, si veda nelle note all'art. 2.

– Il decreto ministeriale 2 agosto 1984, reca: «Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983. L'allegato A, punto 5, contiene:

«Specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza per la fase "Nulla osta di fattibilità"».

– Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'allegato B:

– Il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, reca «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee».

– il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, reca: «Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee».

– L'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 6 (Dichiarazione). – 1. Fermo il disposto dell'art. 3 dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danno a persone, cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata».

– Il decreto ministeriale 1° febbraio 1996, reca: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 (Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali)».